# REGOLAMENTO (CE) N. 323/2000 DELLA COMMISSIONE
## dell'11 febbraio 2000
## relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2000.

*Per la Commissione*
Frederik BOLKESTEIN
*Membro della Commissione*

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

*ALLEGATO*

| Designazione delle merci | Codice NC | Motivazioni |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Pellets costituiti da una miscela di prodotti della macinazione del mais (ca. 70 % in peso) e da farina d'orzo da foraggio (ca. 30 % in peso) avente le seguenti caratteristiche analitiche (% in peso):<br>— materia secca (105 °C) 87,5<br>— ceneri (800 °C) 2,1<br>— amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) 47,2 | 2309 90 51 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici 2309, 2309 90 e 2309 90 51<br>Il prodotto, che è una miscela di prodotti della macinazione del mais e di farina d'orzo da foraggio, deve essere considerato come una preparazione utilizzata per l'alimentazione animale da classificare alla voce 2309 |